



COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani
SEGRETERIA GENERALE

Deliberazione della Giunta Comunale

Verbale n. 78

OGGETTO: Versamento TARI anno 2017. Provvedimenti.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 12,45 si è riunita nella Sede Comunale la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal Sindaco dr. Paolo Marrano nelle persone dei Signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
MARRANO Paolo (Sindaco)	X		DAMATO Michele (Assessore)	X	
CRISTIANO Angela (Vice Sindaco)	X		GIANNINO Salvatore (Assessore)	X	
RONZINO Carlo (Assessore)	X		BILARDI Francesco (Assessore)	X	

Partecipa alla seduta il V. Segretario Generale avv. Giuseppe Mandrone che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267,

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati espressi i seguenti pareri:

- Visto: si attesta la regolarità tecnica nonché la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 47 bis del D.lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
Dr. Idro C. Maiorano

Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Idro C. Maiorano

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DOVUTA PER L'ANNO 2017 -PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con l'art. 1-, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) "E' stata istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell' utilizzatore dell' immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.";

LETTI, con particolare riferimento alla Tassa sui Rifiuti (in prosieguo "tassa" o "TARI"), i seguenti commi del medesimo art. 1 della legge n.147 /2013 che testualmente recitano:

641 "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.";

642 "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.";

646 "Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini precedenti prelievi sui rifiuti.";

650 "La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente un' autonoma obbligazione tributaria. " ;

651. "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158." ;

652 "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l' individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.";

654 "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio," ;

666 "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.";

683 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,";

686 "Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).";

688 "....., il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI E' consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.....";

RICHIAMATI i commi 650, 651 e 652 del predetto articolo 1 della legge n.147 /2013, in ordine alle modalità di determinazione della tariffa per la commisurazione della TARI dovuta, nonché il comma 683 in ordine al termine entro il quale il Consiglio Comunale deve approvare le relative tariffe (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione);

LETTO l'art.1, comma 169, della legge 27/12/2006 n.296 che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO il D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 304 del 0.12.2016, relativo all'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31.03.2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017;

RILEVATO, pertanto, che in virtù del precitato art.1, comma 169, della legge n. 296/2006, è stato differito alla stessa data del 31/03/2017 anche il termine per la deliberazione delle aliquote d'imposta e delle tariffe relative ai tributi locali valevoli per l'esercizio finanziario 2017;

CONSIDERATO CHE:

- la determinazione della misura delle tariffe TARI è strettamente legata all'approvazione del piano finanziario da parte del Consiglio Comunale ed al costante rispetto dell'equilibrio tra costi di gestione del servizio di igiene urbana e relative entrate tributarie - sancito dal combinato disposto dei commi 654 e 683 dell'art. 1 della citata legge n. 147 /2013 - per cui è necessario che la relativa deliberazione sia adottata solo dopo l'approvazione del piano finanziario 2017;
- il piano finanziario per l'anno 2017 è stato approvato con D.C.C. n. 13 del 31/03/2017;
- le tariffe TARI per l'anno 2017 sono state approvate con D.C.C. n. 14 del 31/03/2017;

RITENUTO di dover assumere opportuni provvedimenti al fine di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per la copertura dei costi di gestione del servizio di igiene urbana, consentendo ai soggetti passivi TARI, come individuati dalla relativa disciplina di riferimento, di poter eseguire tempestivamente e correttamente il versamento delle prime rate della TARI 2017;

LETTI:

- il comma 688 del citato art. 1 della legge n. 147/2013 in forza del quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - prot. n.5648 del 24/03/2014 - con la quale, in risposta ad apposito quesito formulato da altro Comune, è stato chiarito che il predetto comma 688 attribuisce ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IUC, che disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI;

RITENUTO di dover stabilire che per l'anno 2017 il versamento della Tassa sui Rifiuti avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

. rata 1: 15 giugno 2017;

. rata 2: 31 Luglio 2017;

. rata 3: 30 Settembre 2017;

RITENUTO di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di eseguire il versamento delle prime tre rate in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta relativa alla presente deliberazione dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1) Stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2017 deve essere effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:

. rata 1: 15 giugno 2017

. rata 2: 31 Luglio 2017

. rata 3: 30 Settembre 2017;

2) Il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;

3) Pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale dell'Ente e, per estratto recante almeno le disposizioni di cui ai punti precedenti, mediante inserimento nella sezione "Tariffe e Tributi" del medesimo sito internet, ai fini della sua generale conoscibilità;

4) Trasmettere copia della presente deliberazione, per la sua esecuzione, al Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ricorrendone i presupposti di urgenza, con apposita separata votazione favorevole unanime.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e conformato viene sottoscritto.

IL SINDACO
dr. Paolo Marrano



IL V. SEGRETARIO GENERALE
avv. Giuseppe Mandrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 28 MAG. 2017 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li 28 MAG. 2017.

IL V. SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe Mandrone

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo n. 267/2000 in elenco ai Capigruppi Consiliari con lettera prot. n. 26/17 in data 28 MAG. 2017.

IL V. SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe Mandrone

